



**TRIBUNALE DI GENOVA**

Sezione VII Civile  
Ufficio Fallimentare

Procedimento n. r.g. 206/2024

Il Tribunale di Genova composto dai Sigg.ri magistrati

Dott. Roberto Braccialini

Presidente

Dott. Pietro Spera

Giudice rel.

Dott.ssa Cristina Tabacchi

Giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente

DECRETO

avente a oggetto l'istanza di ammissione al concordato preventivo depositata da **T.F.B. TRASPORTI FILIPPONE BARTOLINI S.R.L. (P.IVA e C.F. 03605830102, con sede legale in Genova (GE), Via di Francia 13 R;**

acquisito il parere del Commissario giudiziale;

rilevato:

- che il piano deve qualificarsi come liquidatorio, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 84 CCII;
- che, ai sensi dell'art. 47/1 lett. a) *"in caso di concordato liquidatorio aziendale [il Tribunale verifica] l'ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine del medesimo raggiungere gli obiettivi prefissati"*;

rilevato sul primo punto (ammissibilità della proposta):

- che la società istante ha sede legale e operativa, e dunque anche il "centro degli interessi principali" ex art. 27/2 CCII, nel circondario del Tribunale di Genova;



## TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile  
Ufficio Fallimentare

- che la proposta e il piano rispettano le condizioni legali richieste dal Codice della Crisi per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo in quanto:
  - ha le finalità di cui all'art. 84 e i requisiti di cui agli artt. 121 e 21/1 lett. d).  
In particolare, la proposta prevede l'apporto di finanza esterna pari a circa il 40%, risorse che non sarebbero disponibili in caso di liquidazione giudiziale;
  - la società ricorrente si trova in stato di crisi ai sensi degli artt. 2 e 84 CCII;
- che la società ricorrente, previa le delibere assunte a norma dell'art. 120-bis CCII, il 2/9/2024 ha depositato ricorso ex art. 44 e il 5/11/2024 la domanda di concordato preventivo ex art. 84 e ss., corredata dal piano e dall'attestazione previsti dagli artt. 84 e ss. e dall'ulteriore documentazione richiesta dall'art. 39;
- che in adempimento degli obblighi informativi periodici disposti da questo Tribunale con il Decreto ex art. 44, co. 1, lett. c), CCII del 5-6/9/2024, ha tempestivamente depositato le relazioni informative e le rispettive situazioni finanziaria, patrimoniale ed economica e versato l'importo di € 10.000 a titolo di spese di giustizia;

ritenuto pertanto che dal punto di vista formale la domanda di concordato presentata sia rispettosa delle prescrizioni di legge e la documentazione alla stessa allegata sia completa;

rilevato quanto al secondo punto (non manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati):

- che il piano e la proposta di concordato si fondano innanzitutto sul realizzo degli attivi riconducibili a:



## TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile  
Ufficio Fallimentare

- Disponibilità liquide € 114.843,43
- Crediti verso clienti € 10.045,20 € (al netto della compensazione DUELLE)
- Crediti verso Interimp € 579.228,02
- Immobilizzazioni immateriali € 0,00
- Immobilizzazioni materiali € 110.100,00

### **TOTALE ATTIVO 814.216,65 €**

- che a tale realizzo viene aggiunto l'apporto di finanza esterna, come segue:

un apporto di € 370.000,00 mediante versamento diretto entro 1 anno dalla data di omologazione del concordato o, in ogni caso, non appena verrà alienato l'immobile di Via di Francia (GE) di proprietà della R.o.m.a. s.r.l. (di cui il Sig. Filippone Roberto è socio insieme al fratello Sig. Filippone Marco) che ha dato in tal senso la propria incondizionata disponibilità.

Nello specifico, la R.o.m.a. s.r.l. si è proposta, tramite impegno irrevocabile sottoscritto dal legale rappresentante Sig. Filippone Marco (cfr. doc. 21) di distribuire utili per € 300.000,00 derivanti dalla vendita dell'immobile situato in Via di Francia n. 13/R a favore della società T.F.B. s.r.l. per permettere il raggiungimento di risorse effettivamente utili e necessarie al buon esito della procedura.

Viene altresì previsto l'apporto di ulteriori € 70.000 da parte del legale rappresentante Marco Filippone;

- che si raggiunge così la disponibilità dell'importo di € 1.184.216,65;
- che a fronte del recupero di tale importo, proposta e piano prevedono i seguenti pagamenti per classi di creditori:

**Classe 1° (non votante):** Crediti muniti di privilegio generale, dipendenti e professionisti, ad eccezione dei crediti fiscali - pagamento integrale al 100%.

**Classe 2° (votante) [Classe di formazione obbligatoria ex lege]:** Crediti previdenziali (INPS INAIL) privilegiati oggetto di transazione fiscale - pagamento percentuale, con le



**TRIBUNALE DI GENOVA**  
Sezione VII Civile  
Ufficio Fallimentare

modalità temporali indicate nella proposta del 91% (migliorativa rispetto all'alternativa liquidatoria del 1,89 %);<sup>1</sup>

**Classe 2° bis (votante):** Quota di Crediti previdenziali (INPS INAIL) privilegiati degradati al chirografo per incapienza della classe 2 oggetto di transazione fiscale - pagamento percentuale, con le modalità temporali indicate nella proposta del 24,6% (completamente migliorativa considerata l'alternativa liquidatoria, in ogni caso, pari a 0 zero);<sup>2</sup>

**Classe 3° (votante) [Classe di formazione obbligatoria ex lege]:** Crediti fiscali Tributari privilegiati integralmente degradati al chirografo oggetto di transazione fiscale - pagamento percentuale, con le modalità temporali indicate nella proposta del 24,5% (completamente migliorativa considerata l'alternativa liquidatoria, in ogni caso, pari a 0 zero);<sup>3</sup>

**Classe 4° (votante):** Crediti fiscali Tributari, crediti dell'agente della riscossione, crediti previdenziali (50% sanz. e int INPS INAIL), crediti per sanzioni e interessi L. 689/81 (Cap. Porto) e chirografari ab origine oggetto di transazione fiscale - pagamento percentuale, con le modalità temporali indicate nella proposta, del 23,50% (completamente migliorativa considerata l'alternativa liquidatoria, in ogni caso, pari a 0 zero);

**Classe 5° (votante):** Crediti Locali Tassa automobilistica, privilegiati ex lege 2752 3° c.c. degradati interamente al chirografo ex art. 84 CCII in quanto integralmente incapiente. Nello specifico, si tratta di tributi dovuti alla regione Liguria per € 62.378,06. Per recente giurisprudenza gode di privilegio in quanto tributo locale (escluso dalla transazione fiscale)



**TRIBUNALE DI GENOVA**  
Sezione VII Civile  
Ufficio Fallimentare

ma, di grado inferiore rispetto ai tributi dovuti allo stato. Pertanto, si è ritenuto, prudenzialmente, di creare, anche ai fini di cui all'art. 112 CCII, apposita classe, per la quale si prevede il pagamento percentuale, del 23% (completamente migliorativa considerata l'alternativa liquidatoria, in ogni caso, pari a 0 zero);

**Classe 6° (votante):** Crediti enti locali e altri enti degradati al chirografo per incapacienza per la quale si prevede il pagamento percentuale, del 22.5% (completamente migliorativa considerata l'alternativa liquidatoria, in ogni caso, pari a 0 zero);

**Classe 7° (votante):** Altri crediti Chirografi pagamento percentuale, del 21,5% (completamente migliorativa considerata l'alternativa liquidatoria, in ogni caso, pari a 0 zero);

Classi Creditori	Valore indebitamento	% Dodsifazione	Proposta concordataria
Classe 1	394.197,95 €		394.197,95 €
Classe 2	295.593,71 €	91,00%	268.990,28 €
Classe 2 bis (Differenza quota degradata)	26.603,43 €	24,60%	6.544,44 €
Classe 3	758.024,22 €	24,50%	185.715,93 €
Classe 4	97.811,22 €	23,50%	22.985,64 €
Classe 5	62.378,06 €	23,00%	14.346,95 €
Classe 6	22.335,40 €	22,50%	5.025,47 €
Classe 7	94.555,51 €	21,50%	20.329,43 €
	<b>1.724.896,07 €</b>		<b>918.136,09 €</b>

- che oltre a tali importi, il piano considera spese di procedura per € 184.574,25 e un fondo rischi di € 81.421,67;
- che il totale dei pagamenti ammonterebbe pertanto, secondo proposta e piano, a € 1.180.543,50. A fronte dell'importo disponibile di € 1.184.216,65, come sopra visto;

rilevato che il Commissario ha manifestato alcune perplessità, in relazione soprattutto al recupero del risalente credito verso INTERIMP s.n.c. del consistente importo di € 579.228,02, alla eventuale responsabilità degli organi amministrativi e di controllo in relazione al mancato precedente recupero di tale credito nonché in relazione alla realizzabilità della operazione di vendita dell'immobile di ROMA s.r.l. e della distribuzione degli utili al fine di realizzare l'apporto di finanza esterna;



**TRIBUNALE DI GENOVA**

Sezione VII Civile  
Ufficio Fallimentare

ritenuto tuttavia:

- che allo stato – anche sulla base del riconoscimento di debito di INTERIMP del 21/10/2015 (doc. 23, all. al ricorso), delle visure ipocatastali su tale società e sui soci nonché in considerazione della perizia (doc. 22) relativa all'immobile di ROMA s.r.l. e della disponibilità alla distribuzione degli utili di cui alla dichiarazione dell'amministratore della medesima società (doc. 21) e sulla base di tutte le circostanze esposte nel ricorso – il piano non presenti “manifesta inattitudine al raggiungimento degli obiettivi prefissati”, come previsto dall'art. 47/1 lett. a) CCI;
- che sia opportuno pertanto che sulle questioni ora segnalate, unitamente agli altri aspetti della proposta e del piano, si esprimano i creditori, anche alla luce delle considerazioni che il Commissario giudiziale esporrà nella relazione ex artt. 105 e 107 CCI;

ritenuto in conclusione che possa essere dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo;

**P.Q.M.**

letti gli artt. 47 e segg. CCI;

dichiara aperta la procedura di concordato preventivo di **T.F.B. TRASPORTI FILIPPONE BARTOLINI S.R.L. (P.IVA e C.F. 03605830102, con sede legale in Genova (GE), Via di Francia 13 R;**

delega quale giudice alla procedura di concordato il Dott. Pietro SPERA;

nomina quale Commissario giudiziale il Dott. Vittorio BINI;



## TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile  
Ufficio Fallimentare

stabilisce le seguenti date:

- data iniziale del **7/7/2025, ore 9** e finale del **11/7/2025, ore 12** per l'espressione del voto dei creditori, mediante comunicazione a mezzo PEC all'indirizzo che il Commissario giudiziale comunicherà unitamente alla sua relazione sulla proposta concordataria;
- **23/5/2025** scadenza termine per il Commissario per il deposito della relazione ex art. 105 CCII;
- **20/6/2025** scadenza termine per il Commissario per l'inoltro ai creditori della relazione illustrativa sulla proposta e le eventuali proposte dei creditori, con allegato l'elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi, ex art. 107/3 CCII;
- **24/6/2025** scadenza termine per il debitore, per coloro che hanno formulato proposte alternative, per i coobbligati, per i fideiussori del debitore e per gli obbligati in via di regresso, per i creditori per formulare osservazioni e contestazioni a mezzo di posta elettronica certificata indirizzata al Commissario giudiziale, ex art. 107/4 CCII. Si ricorda che:
  - ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o convenienti le proposte di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti;
  - il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti e ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti;
  - il debitore può esporre le ragioni per le quali ritiene non ammissibili o non fattibili le eventuali proposte concorrenti;
- **27/6/2025** per il deposito da parte del Commissario giudiziale della propria relazione definitiva che comunicherà in pari data ai creditori, al debitore ed agli altri interessati sempre a mezzo PEC, ex art. 107/6 CCII;



## TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile  
Ufficio Fallimentare

- **4/7/2025** per la comunicazione ai creditori da parte del Commissario giudiziale delle decisioni definitive assunte dal Giudice delegato sulle contestazioni formulate, ex art. 107/7 CCII;

fissa:

- il termine del 2/3/2025 per la comunicazione del presente provvedimento ai creditori; il Commissario indicherà fin dalla prima comunicazione l'indirizzo cui dovranno essere spediti i voti alla proposta ed al piano;
- il termine perentorio non superiore quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto, per il deposito, a cura del debitore, nella cancelleria del tribunale della somma di € 37.000, pari circa al 20 % dell'importo per spese che si presumono necessarie per l'intera procedura; la somma dovrà essere versata su c/c bancario intestato alla società in concordato preventivo, in persona del Commissario Giudiziale, e dal medesimo indicato;

ordina:

- la comunicazione del presente decreto al pubblico ministero e ai richiedenti la liquidazione giudiziale dell'impresa ammessa al concordato, qualora presenti;
- altresì, la pubblicazione per estratto del presente decreto, a cura della cancelleria, nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 45 CCII come richiamato dall'art. 47, comma 3 CCII.

Genova, 2/1/2025.

Il Giudice est.  
Pietro Spera

Il Presidente  
Roberto Braccialini